



Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

Alla Signora
Capo dell' Ufficio Legislativo
dottoressa Franca Mangano

archivio.legislativo@giustiziacert.it

ai Signori Componenti
Commissione per la Riforma Civile

Ministero di Giustizia

Roma

Illustri Signori,
nell'estate del 2015 in occasione della discussione del Disegno di legge n.2953 denominato **"Delega al Governo recante le disposizioni per l'efficacia del processo civile"** l' A.I.M.M.F. aveva promosso un tavolo di lavoro avente ad oggetto la possibile introduzione di norme processuali nell'ambito dei procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale , norme da tempo ritenute indispensabili al fine di superare inspiegabili e ingiustificabili difformità di prassi nel contesto della giustizia minorile.

Al tavolo avevano partecipato i rappresentanti di associazioni di magistrati e di avvocati specializzati (A.I.M.M.F., A.N.M., CAMMINO, UNCM) . Un significativo iniziale contributo aveva offerto anche l'AIAF, che, poi, però ritenne di non sottoscrivere il documento conclusivo.

Il confronto, sviluppatosi lungo plurimi intensi incontri, aveva consentito di pervenire a una ampia convergenza in ordine alle ritenute necessarie modalità di regolamentazione dei procedimenti in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale , ancora oggi affidata, spesso, alla discrezionalità di ogni

singolo Tribunale per i Minorenni, con significativo e non più tollerabile disorientamento dei destinatari dei provvedimenti e del foro.

In particolare uno dei temi più scottanti sui quali si era concentrata l'attenzione dei componenti del gruppo di lavoro era ,ed è ancora, quello legato agli allontanamenti urgenti di minori dalla famiglia in attuazione dell'art.403 C.C., (cfr punto D del documento allegato) la cui *ratio* emergenziale viene spesso travisata dai troppo lunghi tempi di risposta dell'AG che deve provvedere alla ratifica o meno di una scelta così grave nella vita delle persone.

Del resto agli allontanamenti urgenti e alle loro ragioni è stato dedicato in parte il lavoro di un gruppo di esperti convocato nell'estate 2019 dall'allora Ministro Bonafede.

Pertanto la recente notizia dell'istituzione di codesta illustre Commissione ci spinge a riproporre il lavoro in allora compiuto e a trasmettere in toto in allegato il documento che nel 2015 era stato inviato alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato.

Occorre specificare però che da allora vi sono stati alcuni significativi passi avanti nella giurisprudenza, di cui va dato atto.

Va sottolineato, infatti, come da ultimo la Suprema Corte di Cassazione sia intervenuta precisando come i procedimenti camerali *de potestate* ex art.330 C.C., debbano essere qualificati come di natura contenziosa e giudicabili *rebus sic stantibus* , nonché possano essere impugnabili ex art.111 Cost. (v. Cass. sez. Unite n.32359/2018 e Cass. Civile sez I n. 1471 del 25.1.2021) . Ne deriva che in tali procedimenti anche il minore, riconosciuto parte processuale sostanziale, (v. sent. Corte Cost. n.1/2002) debba essere assistito legalmente e difeso da un rappresentante processuale individuato nella figura del curatore speciale.

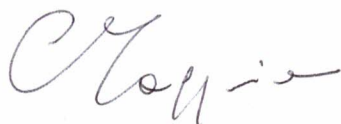
Quanto poi alle procedure di adottabilità in cui la legge non prevede che al minore possa essere nominato un difensore di ufficio , da nominare al contrario obbligatoriamente per i genitori privi di un difensore di fiducia, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. VI sez. Civile n. 11782 dell'8.6.2016) ha espresso il principio che al di là della mera assistenza legale , prevista per il minore dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, anche allo stesso debba essere garantita "*una assistenza legale finalizzata all'esplicazione di un effettiva difesa nel processo* " da parte di un difensore abilitato a stare in giudizio e nominato dal rappresentante legale del minore, tutore o curatore speciale che sia .

Grati, quindi, dell'attenzione che riterrete di riservare alle nostre produzioni, frutto come si è detto di un lavoro condiviso, sia nel metodo che nell'iter che nei risultati,

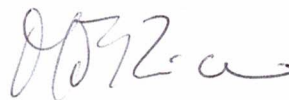
con le associazioni sopra specificate, manifestiamo in ogni caso la massima diponibilità e spirito di collaborazione per gli approfondimenti o i chiarimenti che si rendessero necessari e auguriamo a tutti un proficuo lavoro.

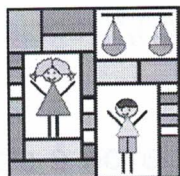
Roma, 23 marzo 2021

Cristina Maggia
vice-presidente



Maria Francesca Pricoco
presidente





Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

alla Commissione Giustizia della Camera

Esiti del tavolo sul processo (disegno di legge n. 2953 "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile")

Secondo quanto anticipato nel corso dell'audizione del 22 giugno 2015 e nelle osservazioni scritte al disegno di legge n. 2953 successivamente depositate, riferiamo l'esito dei lavori del tavolo promosso dall'A.I.M.M.F. sul processo in materia di responsabilità genitoriale, che si sono svolti nell'arco di un paio di mesi.

Il confronto fra le associazioni si è articolato in tre intensi incontri, che hanno consentito ai rappresentanti di quattro associazioni – cioè (in ordine alfabetico) l'A.I.M.M.F., l'A.N.M., Cammino e l'Unione Nazionale Camere Minorili – di pervenire a un'ampia convergenza sui contenuti di una regolamentazione del processo in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale, attualmente affidato all'assoluta discrezionalità di

ogni singolo Tribunale (art. 336 c.c.),¹ regolamentazione di cui si avverte da molti anni la necessità.

Un contributo significativo ai lavori è stato dato peraltro, nei primi due incontri, anche dai rappresentanti dell'A.I.A.F.

Di seguito vengono indicati i contenuti condivisi all'esito del tavolo, rappresentando che il testo non prende una posizione esplicita sulla questione relativa all'accesso del minore che chieda egli stesso interventi in sua tutela (se cioè prevedere il suo ascolto da parte del pubblico ministero, ovvero richiamare gli artt. 78 e 79 c.p.c., che prevedono la possibilità dell'incapace di chiedere la nomina di un curatore).

Nel manifestare la piena disponibilità a ogni ulteriore forma di interlocuzione e di collaborazione, si rappresenta infine l'opinione condivisa che i principi di seguito indicati possano essere introdotti inserendo nel codice di rito, dopo l'art. 711 c.p.c., uno specifico capo intitolato "*Dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale*", con la conseguente abrogazione dell'art. 336 del codice civile, che potrebbe eventualmente assumere la seguente formulazione: "*I procedimenti di cui agli articoli che precedono sono disciplinati dagli artt. 711 bis segg. c.p.c.*", con la specificazione: "*L'ascolto del minorenne è assicurato secondo quanto previsto dall'art. 336 bis cod. civ.*"

¹ L'art. 336 c.c., attualmente in vigore, indica la forma dell'atto introduttivo (ricorso) e i legittimati attivi (l'altro genitore, i parenti, il pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche il genitore interessato), limitandosi a stabilire che il tribunale '*provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero*'. Aggiunge poi soltanto che il Tribunale deve sentire il genitore contro il quale il provvedimento è richiesto, che possono essere adottati provvedimenti temporanei anche d'ufficio in casi di urgente necessità, e che i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Disciplina dei procedimenti ex artt. 330-335 c.c.

A. fase preprocessuale

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di pregiudizio di minori di età.
2. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, devono riferire al più presto al pubblico ministero competente sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
3. Il pubblico ministero, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale con ricorso motivato di assumere i provvedimenti di cui agli articoli 330 e segg. c. c.
4. Se il pubblico ministero non propone ricorso, può segnalare ai servizi che l'azione giudiziaria non è stata promossa, trattandosi di intervento di natura assistenziale.

B. fase introduttiva

1. I provvedimenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti entro il quarto grado, della persona stabilmente convivente con il minore di età, del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare o modificare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
2. La domanda si propone davanti al giudice della residenza abituale del minore mediante il deposito del ricorso, che deve contenere gli elementi previsti ai numeri da 1 a 6 dell'art. 163 c.p.c., nonché le generalità, la cittadinanza e la residenza abituale dei figli di minore di età, l'indicazione della pendenza di altri procedimenti nell'interesse degli stessi minori e l'eventuale esistenza di figli avuti dai genitori da altre unioni.
3. Il ricorso è notificato a cura della parte istante entro il termine fissato dal giudice insieme al decreto di fissazione della prima udienza, da tenersi entro un termine non superiore a novanta giorni dal deposito del ricorso; la notifica va eseguita nei confronti di entrambi i genitori anche quando il provvedimento è chiesto nei confronti di uno solo di essi.
4. Le parti stanno in giudizio ex art. 82 c.p.c. con il ministero di un difensore, al quale la procura va rilasciata nelle forme previste dall'art. 83 c.p.c.
5. La rappresentanza processuale del minore, nel caso di conflitto d'interessi con i genitori o con chi ne esercita la responsabilità, è assicurata con la nomina di un curatore speciale.

6. Il Tribunale nomina in ogni caso il curatore speciale quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità di entrambi i genitori, quando la domanda di decadenza sia stata presentata reciprocamente da un genitore nei confronti dell'altro, quando sia adottato un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare o di divieto di incontri con i genitori, ovvero quando ne faccia richiesta il minore ultraquattordicenne a tutela del quale è aperto il procedimento.

C. fase istruttoria

1. Le parti hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo salvo che, con provvedimento motivato, il giudice disponga che alcuni atti siano ostensibili soltanto ai difensori.
2. Le parti, tramite i loro difensori, possono partecipare agli accertamenti disposti dal Tribunale, produrre documenti ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c., e presentare istanze anche istruttorie, entro un termine all'uopo assegnato; il giudice decide con provvedimento motivato sull'ammissione dei mezzi istruttori proposti dalle parti.
3. Salvi i casi di urgenza, il giudice decide sulla base di informazioni e documenti sui quali le parti siano state poste in condizioni di dedurre o di concludere, anche mediante la fissazione di termini per il deposito di note scritte prima della definizione del procedimento.
4. Quando, per ragioni di urgenza o perché la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione della decisione, il giudice adotta in via provvisoria provvedimenti senza avere sentito le parti, fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di emissione, per provvedere alla successiva conferma, modifica o revoca nel contraddittorio delle parti.

D. intervento della pubblica autorità in favore dei minori di età

1. Nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita o l'integrità psico-fisica del minore la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, provvede all'allontanamento del minore dal nucleo familiare e lo colloca temporaneamente in un luogo sicuro, con atto da comunicare immediatamente al pubblico ministero che, entro il termine di cinque giorni, formula richiesta al tribunale, che adotta i provvedimenti convenienti entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del p.m.
2. Scaduto il complessivo termine di venti giorni senza che si sia provveduto l'atto perde efficacia.
3. Il Tribunale convoca successivamente le parti, entro un termine non superiore a trenta giorni, per l'ulteriore provvedimento da adottare all'esito della loro audizione.
4. Se il pubblico ministero non intende proporre ricorso, ne dà comunicazione agli interessati e all'autorità, la cui determinazione perde in tal modo efficacia.

E. regime delle impugnazioni

1. I provvedimenti conclusivi possono essere impugnati davanti alla Corte di Appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
2. I provvedimenti non conclusivi sono reclamabili davanti alla Corte di Appello entro il termine di dieci giorni dalla notificazione quando siano idonei a determinare effetti stabili e duraturi e, in ogni caso, quando dispongano l'allontanamento dal nucleo familiare o il divieto di incontro con i genitori.
3. I provvedimenti della Corte di Appello che decidono sulla decadenza sono impugnabili con ricorso per Cassazione per violazione di legge.

F. fase di attuazione

1. Le modalità e i tempi di attuazione sono stabiliti dal giudice che ha emesso il provvedimento; per i provvedimenti non conclusivi riformati dalla Corte d'Appello è competente il giudice di primo grado davanti al quale pende il procedimento.
2. I servizi incaricati, se il procedimento é ancora in corso, informano tempestivamente il giudice dell'attuazione del provvedimento o di ogni ostacolo o difficoltà che siano sorti al riguardo.
3. Se il procedimento è concluso, i servizi comunicano tempestivamente le informazioni di cui al comma precedente al pubblico ministero presso il giudice competente per le eventuali richieste.
4. Ciascuna delle parti può ricorrere al giudice che ha emesso il provvedimento perché venga attuato.
5. Il giudizio si svolge secondo le forme dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., in quanto compatibili.
6. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 614 bis e 709 ter c.p.c.

Roma, 27 luglio 2015

La Vicepresidente
Francesca Pricoco

Il Presidente
Francesco Micela

